

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL'8 aprile 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Gianni Roj e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione dell'8 aprile 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

" " " <u>N. 42</u>

a) <u>RECLAMI</u>

Reclamo della Soc. PESCARA: avverso l'inibizione a tutto il 18 aprile 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Ferdinando **Ruffini**; avverso l'inibizione a tutto il 31 dicembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Antonio **Oliveri** (gara Pescara-Messina del 27/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04).

Il procedimento

Avverso i provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto ad Antonio Olivieri, Vice Presidente nonché Dirigente Accompagnatore della Soc. Pescara Calcio S.p.A., la sanzione dell'inibizione a tutto il 31 dicembre 2004 e a Ferdinando Ruffini, Dirigente addetto all'Arbitro della medesima società, la squalifica a tutto il 18 aprile 2004 per i comportamenti tenuti in occasione della gara Pescara-Messina del 27/3/2004, ha proposto reclamo la Soc. Pescara, chiedendo, per entrambi i tesserati, la riduzione delle sanzioni comminate.

Assume la società ricorrente, per quanto attiene al Vice Presidente Olivieri, che le espressioni refertate – a detta della difesa, irriguardose e non minacciose, ancorché censurabili – rappresenterebbero una reazione istintiva ad un presunto errore del direttore di gara (l'allontanamento dello stesso Olivieri per aver pronunciato una frase - "vedi di fare le cose per bene" - dai contenuti né irriguardosi né minacciosi).







Reazione, a detta delle reclamante, provocata anche dall'atteggiamento "indisponente" tenuto dall'arbitro durante tutto l'incontro.

Relativamente al secondo episodio addebitato all'Olivieri, la reclamante contesta la dinamica dei fatti così come refertata dal direttore di gara, sgambettato dall'Olivieri non volontariamente ma in quanto spinto "da un altro addetto ai lavori".

Per quanto attiene al dirigente addetto all'arbitro, Ferdinando Ruffini, la reclamante sostiene che le frasi dallo stesso rivolte agli ufficiali di gara sarebbero frutto della tensione del momento.

Pur trattandosi in entrambi i casi di condotte censurabili, la reclamante ritiene che la sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, tenuto altresì conto dei "buonissimi precedenti disciplinari" per l'Olivieri e dell'assenza di "precedenti disciplinari" a carico del Ruffini

All'odierna riunione è comparso il difensore dei ricorrenti che ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che, durante la gara, il Vice Presidente della Soc. Pescara, invitato dall'arbitro a tenere una condotta più disciplinata in panchina, rivolgeva allo stesso la seguente frase: "Vedi di fare le cose per bene, altrimenti poi vedi".

Tale espressione deve ritenersi inequivocabilmente di contenuto intimidatorio e, pertanto, esulante dai limiti di qualsivoglia scriminante.

Altrettanto irriguardose e minacciose devono essere considerate le frasi, volgari, pronunciate dall'Olivieri nei confronti dell'arbitro dopo il provvedimento di allontanamento disposto nei suoi confronti, a cui non ottemperava posizionandosi in prossimità del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi.

Per quanto riguarda i fatti avvenuti al termine della gara, questa Commissione ritiene, da un lato, che le frasi pronunciate dall'Olivieri siano incontestabilmente offensive e gravemente minacciose, e dall'altro, che la condotta dello stesso – concretizzatasi in uno sgambetto ai danni dell'arbitro – sia aggressiva, minacciosa e violenta (a maggior ragione in quanto accompagnata da una minaccia verbale e da un insulto: "lo sai perché non ti picchio stasera? Perché mi fai schifo").

Episodio puntualmente e dettagliatamente refertato dal direttore di gara.

Nessun dubbio può poi sussistere circa il contenuto offensivo e gravemente ingiurioso delle frasi rivolte dal dirigente Ruffini agli ufficiali di gara, che come tali vanno censurate.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante, tenuto altresì conto del ruolo dagli stessi ricoperto (rispettivamente, Vice Presidente-Dirigente Accompagnatore e Dirigente addetto all'Arbitro) e, per quel che riguarda l'Olivieri, la presenza di specifici precedenti disciplinari a suo carico.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere i reclami e dispone l'incameramento della tassa.

b) <u>DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE</u>

a carico:

<u>Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia</u>: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 8/3/03).

Il procedimento

Con provvedimento dell'11/03/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso della trasmissione televisiva "Il Processo di Biscardi' " dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nonché idonee a negare la regolarità delle gare e il corretto svolgimento del campionato; ha deferito inoltre la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui si sostiene, in via generale:

- che il tenore generale delle frasi contestate non contiene parole offensive o attacchi diretti a soggetti o organismi operanti nell'ambito federale e, anzi, le frasi addebitate in questa sede, se confrontate con quelle di cui ai precedenti deferimenti, sarebbero di minor gravità, così dimostrando come sia stata raggiunta la finalità di "correzione" della condotta contestata;
- che il Gaucci avrebbe rivolto espliciti apprezzamenti alla classe arbitrale, escludendo che decisioni della stessa siano ascrivibili ad errori causati da volontà o sudditanza psicologica;
- che le risposte del Gaucci, tenuto conto del contesto della trasmissione in cui sono state rese sono da considerarsi "moderate";
- che "la chiara volontà del Gaucci di mantenersi all'interno del 'lecito diritto di critica' è altresì comprovata da frasi contorte e talvolta incomprensibili";
- che nel valutare le dichiarazioni del Gaucci occorre, poi, tenere conto del contesto della trasmissione che "certo non brilla per pacatezza e serenità di giudizio ed è portata appositamente all'eccesso".

In particolare sosteneva ancora la difesa dell'incolpato che:

- non sono state considerate nel deferimento espressioni ("questo non lo voglio pensare") che escluderebbero qualunque valenza lesiva delle dichiarazioni dell'incolpato riguardanti errori della classe arbitrale per volontà o sudditanza psicologica;
- le dichiarazioni riguardanti la disciplina sportiva non contengono accuse di alcun genere risultando assolutamente incomprensibili;
- le dichiarazioni circa "la ferocia della Giustizia Sportiva" lamenterebbero sproporzione tra comportamenti e sanzioni dell'attuale C.G.S. per auspicarne la modifica,
- le frasi, infine, riguardanti l'operato dell'arbitro e l'invito al Presidente della F.I.G.C. Carraro a "togliere il disturbo" costituirebbero, rispettivamente, legittimo esercizio del diritto di critica e giudizio di natura politica, determinato dal contesto di crisi generale del calcio italiano ed estensibile anche al massimo esponente della Federazione.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e, in considerazione della recidiva, la condanna del Gaucci alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per giorni 40 e dell'ammenda di € 25.000,00 e quella dell'ammenda di € 25.000,00 per la Soc. Perugia.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la Procura, rileva che le dichiarazioni del Gaucci rilasciate nel corso della trasmissione televisiva dell'8/03/2004 "Processo di Biscardi" sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato non possono infatti essere considerate in alcun modo come lecito esercizio del diritto di critica.

E' vero che la frase riguardante il sospetto di errori causati da volontà o sudditanza psicologica degli arbitri può considerarsi come un esempio tanto perfetto quanto, si ritiene, involontario di quella figura retorica che si definisce "preterizione" e che pertanto, come tale, non può essere considerata dichiarazione di carattere lesivo, ma è altresì vero che il resto della frase ipotizza un comportamento teso comunque a volutamente danneggiare ("buttato nel burrone") sia il Perugia che il Catania, altra squadra di cui Gaucci è il sostanziale proprietario.

Ancora, è motivo di perplessità per questa Commissione capire come "frasi contorte e talvolta incomprensibili" del Gaucci (così la difesa dell'incolpato, pag. 3) possano comprovare la "chiara volontà" dello stesso di esercitare un lecito diritto di critica o come possa ritenersi "moderata" l'affermazione del Gaucci che attribuisce alla Giustizia Sportiva una ferocia seconda solo a quella di uno dei dittatori più sanguinari del secolo appena trascorso: richiede un certo sforzo interpretativo da parte di questa Commissione accettare quanto sostiene la difesa dell'incolpato secondo la quale tale affermazione sarebbe in realtà un auspicio "de iure condendo" riguardante l'attuale C.G.S.

Né possono essere considerate come esimenti di responsabilità le caratteristiche della trasmissione televisiva cui il Gaucci ha partecipato: se è vero quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpato che tale trasmissione "non brilla per pacatezza e serenità di giudizio", è anche vero che di tali caratteristiche il Gaucci, partecipante abituale, e del tutto volontario, alla trasmissione stessa, dovrebbe ormai essere perfettamente conscio e regolare i propri interventi di conseguenza.

Infine, non possono essere considerate come semplici espressioni del diritto di critica le affermazioni relative all'operato dell'arbitro De Marco, la cui direzione di gara è ritenuta un evento "sfortunato" facente parte di un complesso di varie "ingiustizie" mirate ad "affossare" il Catania dopo aver "affossato" il Perugia e finalizzate a consumare "una vendetta".

Tutte le suddette affermazioni sono da ritenersi lesive e deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l'incolpato ai sensi dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 20 giorni e dell'ammenda di € 12.500,00 per il Gaucci e a quella dell'ammenda di € 12.500,00 per la Soc. Perugia.

<u>Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia</u>: violazione art. 1 comma 1 e art. 17 comma 8 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta;

Soc. SAMBENEDETTESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Sambenedettese-Giulianova del 7/3/04).

Il procedimento

Con provvedimento del 22/03/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, presidente della Soc. Perugia, per violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 1 comma 1, del C.G.S. (principio di lealtà, probità e correttezza) e le Soc. Perugia e Sambenedettese ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., rispettivamente per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al detto signor Gaucci.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, in cui viene evidenziato che:

- il Gaucci non aveva affatto inteso violare gli obblighi derivantigli dalle inibizioni comminate ma era sceso negli spogliatoi durante l'intervallo della partita in questione "unicamente per fruire di servizi igienici all'interno degli spogliatoi stessi" allo scopo di "evitare il contatto con il pubblico che, per un personaggio della sua notorietà si presta ad alcuni rischi".

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Gaucci alla sanzione dell'ammenda di € 2.500,00, nonché dell'ammenda di € 2.500,00 per la Soc. Perugia e di € 2.500,00 per la Soc. Sambenedettese.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali, rileva che il comportamento del Gaucci è censurabile.

Infatti, dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (fonte di prova privilegiata), si evince come il Signor Gaucci, sebbene inibito, si trovasse comunque all'interno degli spogliatoi.

Di nessuna pregnanza il rilievo riguardante le motivazioni fisiologiche che hanno condotto il Gaucci negli spogliatoi, in quanto lo stesso poteva soddisfare tali esigenze accedendo ai servizi igienici della tribuna d'onore senza che tale accesso lo esponesse a particolari rischi da parte del pubblico.

Affermata la responsabilità del Gaucci, ne consegue quella diretta del Perugia, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., e quella oggettiva della Sambenedettese, sempre ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S.

Sanzioni adeguate, tenuto conto delle circostanze dei fatti, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Luciano Gauci la sanzione di € 500,00, alla Soc. Perugia l'ammenda di € 500,00 e alla Soc. Sambenedettese l'ammenda di € 500,00.

<u>Sig. Roberto MASSARO</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 15/3/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Roberto Massaro, tesserato per la Soc. Como per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 15/12/2003 (Ascari-Massaro).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di $\in 250,00$.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Massaro è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Massaro non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 15/12/2003.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi o con la Società di appartenenza (né tanto meno potendo questa Commissione sindacare il contenuto del lodo arbitrale).

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Massaro.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 250,00 a Roberto Massaro.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali	
" " "	
_	

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 18 aprile 2004.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 APRILE 2004

IL PRESIDENTE

Adriano Galliani